ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

Esecuzione delle semine ittiche nei tratti fluviali di categoria C1 – Annualità 2026 – Propedeutica alla stagione di pesca 2027

TRA

l'Amministrazione Regionale Marche, con sede in Ancona, C.F. 80008630420, via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona, di seguito denominata "Regione Marche", rappresentata dal Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Dott. Michele Michelini;

E

l'Associazione _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, di seguito denominata "Associazione", in persona del legale rappresentante Sig. _____;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 45116 del 10/03/2025, relativo all'autorizzazione per l'immissione di trote iridee sterili nei corsi d'acqua marchigiani fino al 31/12/2028;

VISTA la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. Milleproroghe);

VISTA la DGR n. 83 del 09/02/2026, che individua nell'Allegato C i tratti fluviali di categoria C1 nei quali effettuare le immissioni dei quantitativi di materiale ittico autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la DGR n. _____ del ___/___/2026, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione e sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle Associazioni piscatorie e naturalistiche interessate allo svolgimento delle attività di semina ittica;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

La Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne” prevede, all’articolo 5, che le Sezioni regionali delle Associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla medesima norma, collaborino con la Regione Marche nell’esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre attività previste dalla legge.

L’articolo 6 della stessa L.R. n. 11/2003 consente alla Regione Marche di avvalersi delle Associazioni piscatorie e naturalistiche per la realizzazione di azioni volte al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle specie ittiche, promuovendo il riequilibrio faunistico-ambientale e affidando loro, mediante apposite convenzioni, l’esercizio delle attività di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento, nonché ulteriori attività tecniche e operative connesse alla gestione delle acque interne.

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 45116 del 10/03/2025, la Regione Marche è stata autorizzata all’immissione in natura della specie non autoctona “*Oncorhynchus mykiss*”, costituita da trote iridee femmine sterili, nei tratti fluviali classificati C1, secondo i quantitativi e le prescrizioni tecniche stabiliti dal medesimo provvedimento.

Con DGR n. 83 del 09/02/2026 è stato approvato il Calendario Regionale di Pesca per l’anno 2026, comprensivo dell’Allegato C, che individua i tratti fluviali di categoria C1 nei quali è consentita l’immissione delle trote iridee sterili e i relativi quantitativi massimi.

Con DGR n. _____ del ___/___/2026 è stato approvato il presente schema di convenzione e sono stati definiti i criteri per l’individuazione delle Associazioni piscatorie e naturalistiche interessate allo svolgimento delle attività di semina ittica per l’annualità 2026, propedeutiche alla definizione del Calendario Piscatorio della stagione 2027.

Con Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. _____ del ___/___/2026 è stato pubblicato l'Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle Associazioni piscatorie e naturalistiche di cui alla L.R. n. 11/2003, finalizzato all'individuazione del soggetto o dei soggetti disponibili allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. _____ del ___/___/2026 è stata individuata l'Associazione _____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, quale soggetto disponibile e idoneo allo svolgimento delle attività di semina ittica nei tratti fluviali interessati, in conformità alla normativa e alle prescrizioni ministeriali, regionali e regolamentari vigenti.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e incarico

La Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Area Faunistico-Venatoria e Pesca nelle Acque Interne – individua l'Associazione _____ quale soggetto incaricato dell'esecuzione delle attività di semina ittica per l'annualità 2026, propedeutiche alla definizione del Calendario Piscatorio della stagione 2027.

L'incarico conferito all'Associazione riguarda l'organizzazione, la gestione e la realizzazione delle operazioni di immissione di trote iridee femmine sterili adulte nei tratti fluviali classificati C1, individuati nell'Allegato C alla DGR n. 83 del 09/02/2026, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni tecniche applicabili e dei quantitativi autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione potranno essere ricomprese anche le immissioni di ulteriori specie ittiche, qualora consentite dalla normativa statale vigente (Legge 27 febbraio 2026, n. 26) e previa adozione dei necessari atti da parte delle competenti strutture regionali, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche applicabili e comunque entro il limite massimo delle risorse finanziarie previste dalla presente convenzione.

L'Associazione è incaricata di svolgere tutte le attività operative, logistiche, amministrative e tecniche necessarie alla corretta esecuzione delle semine, nel pieno rispetto:

1. della L.R. n. 11/2003 e del Regolamento regionale n. 4/2004;
2. della normativa vigente e degli atti autorizzativi ministeriali in materia di immissione di specie non autoctone;
3. delle disposizioni contenute nella DGR n. 83/2026 e nei relativi allegati;
4. delle indicazioni impartite dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Area Faunistico-Venatoria e Pesca nelle Acque Interne, quale struttura competente.

Art. 3

Attività da svolgere

L'Associazione è incaricata di organizzare e realizzare tutte le attività necessarie all'esecuzione delle operazioni di semina ittica per l'annualità 2026 nei tratti fluviali classificati C1, individuati nell'Allegato C alla DGR n. 83 del 09/02/2026, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei quantitativi massimi autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto prot. n. 45116 del 10/03/2025 e successive disposizioni.

3.1 Materiale ittico da immettere

Le immissioni devono riguardare:

a) trote iridee femmine sterili adulte 2+;
b) pezzatura compresa tra 22 e 25 cm;
c) peso stimato compreso tra 200 e 250 g per individuo;
d) percentuale di triploidia non inferiore al 95%, certificata da laboratorio accreditato mediante citometria a flusso o metodo equivalente;
e) appartenenza al sesso femminile certificata dall'allevatore;
f) certificazione sanitaria rilasciata da veterinario ufficiale, attestante l'assenza di patologie rilevanti ai sensi del Regolamento UE n. 2016/429 e della normativa vigente.

Qualora, in applicazione della normativa statale vigente, le competenti strutture regionali dispongano l'immissione di ulteriori specie ittiche nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, il relativo materiale ittico dovrà possedere le caratteristiche ed essere accompagnato dalle certificazioni previste dalla normativa e dagli atti adottati per la specifica specie.

Il materiale ittico deve provenire da allevamenti regolarmente autorizzati ed essere conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni tecniche contenute negli atti autorizzativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3.2 Tratti fluviali interessati

Le operazioni di semina devono essere effettuate esclusivamente nei tratti fluviali classificati C1, individuati nell'Allegato C alla DGR n. 83/2026, entro i limiti quantitativi autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

È fatto divieto di effettuare immissioni in tratti non autorizzati, in acque salmonicole non classificate C1, nei siti della Rete Natura 2000 o in aree non connesse idraulicamente, salvo quanto espressamente consentito dalla normativa vigente e dagli atti autorizzativi applicabili.

3.3 Piano operativo

Prima dell'avvio delle attività, e comunque almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per il loro inizio, l'Associazione deve trasmettere alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale:

a) il piano operativo dettagliato, con indicazione dei quantitativi di materiale ittico da immettere per ciascun tratto fluviale C1;
b) il calendario delle giornate di semina;
c) l'elenco dei volontari impiegati;
d) la descrizione dei mezzi tecnici utilizzati;
e) le modalità di trasporto dell'ittiofauna, con indicazione della densità di carico e dei sistemi di ossigenazione;
f) il preventivo dei costi che prevede di sostenere per l'esecuzione delle attività.

Il piano operativo e il preventivo dei costi sono soggetti ad approvazione da parte della Direzione.

La Direzione valuta la congruità del preventivo verificando:

a) la coerenza con i prezzi medi di mercato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche applicabili;
c) l'aderenza ai principi di economicità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
d) la conformità alla disciplina regionale vigente in materia di rimborsi.

La Direzione può richiedere integrazioni o modifiche al piano operativo e al preventivo dei costi.

Il preventivo di spesa può essere modificato o integrato, su motivata richiesta dell'Associazione, in relazione a sopravvenute esigenze operative o logistiche o a variazioni dei costi, previa approvazione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Le variazioni devono comunque rispettare il limite massimo delle risorse finanziarie assegnate alla presente convenzione.

3.4 Modalità di trasporto e rilascio

Il trasporto deve avvenire:

a) mediante vasche ossigenate, mantenendo una concentrazione di ossigeno superiore a 6 mg/l;
b) con densità massima di carico non superiore a 80 kg/m^3;
c) evitando la miscelazione di lotti non certificati;
d) garantendo condizioni termiche idonee.

Il rilascio deve avvenire:

a) mediante seminazioni multiple, al fine di garantire una copertura omogenea del tratto;
b) in punti caratterizzati da profondità adeguata e corrente moderata;
c) evitando pozze isolate o tratti con temperatura superiore a 18 °C;
d) utilizzando mezzi e attrezzature idonei, quali automezzi 4x4, vasche, bombole di ossigeno e guadini.

3.5 Comunicazioni obbligatorie

Prima di ciascuna giornata di semina, l'Associazione deve:

a) comunicare preventivamente all'ARPAM competente i punti di immissione e le giornate di attività;
b) avvisare con congruo anticipo la Polizia Provinciale competente per territorio;
c) coordinare la presenza delle guardie volontarie.

L'Associazione deve inoltre:

a) comunicare tempestivamente alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Area Faunistico-Venatoria e Pesca nelle Acque Interne qualsiasi variazione del calendario operativo, motivata da condizioni ambientali, tecniche o organizzative sopravvenute;
b) effettuare le comunicazioni alla Direzione tramite PEC all'indirizzo istituzionale competente.

3.6 Documentazione delle attività

Per ogni intervento devono essere redatti:

a) verbali giornalieri contenenti data, ora, tratto interessato, coordinate GPS, quantitativi immessi, personale impiegato e mezzi utilizzati;
b) documentazione fotografica delle operazioni e delle certificazioni previste;
c) relazione finale unica regionale riepilogativa delle attività svolte.

L'Associazione deve inoltre:

a) garantire la tracciabilità dei lotti mediante DDT, certificazioni e numeri di lotto;
b) assicurare la copertura assicurativa dei volontari;
c) rispettare il calendario operativo approvato;
d) comunicare tempestivamente ogni variazione o criticità sopravvenuta.

Art. 4

Oneri a carico della Regione Marche

La Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Area Faunistico-Venatoria e Pesca nelle Acque Interne – riconosce all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione delle attività di semina ittica oggetto della presente convenzione, entro il limite delle risorse finanziarie assegnate alla presente convenzione, pari a € 40.000,00, previsto dalla DGR n____

Il rimborso non costituisce corrispettivo per un servizio reso né remunerazione dell'attività svolta ed è riconosciuto esclusivamente a fronte delle spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente riferibili alle attività oggetto della presente convenzione. Dall'esecuzione delle attività non può derivare in favore dell'Associazione alcun utile o sovracompensazione, né alcuna finalità di lucro, di sfruttamento commerciale diretto o di ottenimento di vantaggi competitivi.

Le risorse stanziate costituiscono limite massimo e inderogabile di spesa. Non sono ammesse spese eccedenti lo stanziamento autorizzato né spese non direttamente correlate alle attività previste dalla presente convenzione.

4.1 Spese ammissibili

La Regione Marche riconosce all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Le spese relative al vitto e agli spostamenti (carburante) sono rimborsate secondo e nei limiti dei trattamenti previsti per il personale dipendente della Regione Marche, in conformità alla DGR n. 671 del 03/06/2019 e alla L.R. n. 11/2010.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese relative a:

Materiale ittico

a) acquisto del materiale ittico ammesso nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, conforme alla normativa vigente, agli atti autorizzativi e alle prescrizioni tecniche applicabili;
b) costi di certificazione sanitaria, della sterilità e delle altre caratteristiche obbligatorie del materiale ittico.

Mezzi tecnici, attrezzature e materiali

a) noleggio vasche ossigenate;
b) bombole di ossigeno e relative ricariche;

c) guadini, contenitori e tubazioni;
d) dispositivi di protezione individuale;
e) materiali di consumo e attrezzature tecniche.

Sono inoltre ammissibili i costi documentati relativi a:

a) rimborso chilometrico per i mezzi dei volontari, calcolato secondo la disciplina regionale vigente e in misura pari a un sesto del costo medio mensile della benzina, come previsto dalla DGR n. 671/2019;
b) noleggio dei mezzi tecnici;
c) manutenzione straordinaria strettamente necessaria alle operazioni;
d) spese di vitto, rimborsate a piè di lista entro il limite massimo di € 22,26 per pasto;
e) spese di viaggio effettuate mediante mezzi pubblici, se documentate.

Spese amministrative e tecniche

a) certificazioni obbligatorie;
b) pratiche autorizzative;
c) comunicazioni tramite PEC;
d) supporto tecnico-amministrativo strettamente connesso alle attività di semina.

Gli acquisti devono essere effettuati a prezzi medi di mercato ed essere corredati da documentazione fiscale valida. Per gli acquisti di importo superiore a € 500,00, fatto salvo l'acquisto delle specie ittiche, devono essere acquisiti almeno tre preventivi, da trasmettere alla Direzione ai fini della valutazione di congruità.

L'IVA costituisce costo rimborsabile esclusivamente se effettivamente sostenuta e non recuperabile ai sensi della normativa vigente.

Eventuali economie di spesa restano nella disponibilità della Regione Marche.

Art. 5

Oneri a carico dell'Associazione

Restano integralmente a carico dell'Associazione:

1. le spese generali di funzionamento dell'Associazione non direttamente connesse alle attività di semina, quali i costi di segreteria, contabilità interna e gestione associativa;
2. le spese relative alla formazione obbligatoria dei volontari in materia di sicurezza;
3. le spese per la copertura assicurativa dei volontari e dei collaboratori impiegati nelle attività;
4. gli oneri amministrativi non rimborsabili ai sensi dell'articolo 4;
5. eventuali autorizzazioni, nulla osta, assensi o altri atti necessari per l'esecuzione delle attività, qualora non rientranti tra le spese rimborsabili previste dall'articolo 4.

Tutte le spese strettamente connesse alle attività operative, tecniche e amministrative necessarie alla realizzazione delle semine ittiche sono rimborsabili esclusivamente alle condizioni previste dall'articolo 4 della presente convenzione.

5.3 Relazione finale

Al termine delle attività, l'Associazione deve predisporre e trasmettere alla Direzione una relazione finale unica regionale contenente:

a) il riepilogo delle attività svolte;
b) i quantitativi immessi per ciascun tratto fluviale;
c) la documentazione fotografica delle operazioni;
d) la documentazione attestante la conformità del materiale ittico alle prescrizioni applicabili;
e) l'elenco dei volontari impiegati;
f) la sintesi delle spese sostenute, coerente con la rendicontazione presentata ai sensi dell'articolo 7.

Art. 6

Responsabilità

L'Associazione assume integralmente ogni responsabilità derivante dalle attività previste dalla presente convenzione, sollevando la Regione Marche da qualsiasi onere, anche indiretto, connesso a danni a persone, cose, beni, fauna ittica o ambiente verificatisi durante lo svolgimento delle operazioni di semina, trasporto e movimentazione dell'ittiofauna, utilizzo dei mezzi tecnici e attività dei volontari.

L'Associazione è responsabile:

a) della corretta esecuzione delle operazioni di semina nei tratti fluviali autorizzati;
b) della conformità del materiale ittico alla normativa vigente e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
c) della corretta movimentazione, ossigenazione, conservazione e rilascio dell'ittiofauna;
d) dell'idoneità dei mezzi tecnici utilizzati, compresi automezzi 4x4, vasche, bombole di ossigeno, dispositivi di protezione individuale e ulteriori attrezzature;
e) del rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni tecniche impartite dalla Direzione.

L'Associazione garantisce inoltre:

a) la copertura assicurativa dei volontari e dei collaboratori impiegati nelle attività oggetto della convenzione;
b) il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di sicurezza, prevenzione e tutela dei volontari e dei lavoratori;
c) la formazione obbligatoria in materia di sicurezza;

d) l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire rischi, incidenti o danni durante le operazioni.

La Regione Marche non risponde di eventuali infortuni, incidenti o danni occorsi ai volontari o ai collaboratori dell'Associazione.

L'Associazione è responsabile:

a) della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
b) della correttezza della documentazione rendicontativa presentata ai sensi dell'articolo 7;
c) della conservazione delle quietanze, dei documenti fiscali e dei verbali giornalieri;
d) della tempestiva comunicazione alla Direzione di eventuali variazioni del calendario operativo.

Art. 7

Erogazione dei rimborsi

I rimborsi delle spese sostenute dall'Associazione per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sono erogati dalla Regione Marche esclusivamente per le tipologie di spesa e nei limiti definiti dall'articolo 4, nel rispetto della disciplina regionale vigente in materia di missioni e rimborsi, della DGR n. 671 del 03/06/2019 e della L.R. n. 11/2010, nonché dei principi di economicità, congruità, trasparenza e tracciabilità dei pagamenti.

Ai fini della liquidazione, l'Associazione deve presentare:

1. rendicontazione analitica delle spese sostenute, redatta secondo il modello ufficiale fornito dalla Regione Marche;
2. documentazione fiscale comprovante le spese;
3. verbali giornalieri delle operazioni, sottoscritti dal responsabile dell'Associazione;
4. relazioni bimestrali sulle attività svolte;
5. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per il rimborso chilometrico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
6. relazione finale sulle attività svolte, coerente con la rendicontazione presentata.

La documentazione deve essere completa, coerente e conforme alle prescrizioni tecniche e amministrative previste dalla presente convenzione.

La Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Area Faunistico-Venatoria e Pesca nelle Acque Interne effettua:

1. controlli amministrativi sulla documentazione presentata;
2. controlli sulla congruità delle spese rendicontate;
3. verifiche ispettive a campione sul territorio, finalizzate ad accertare l'effettiva esecuzione delle attività e la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni tecniche contenute negli atti autorizzativi applicabili.

Non sono ammissibili le spese non documentate, non quietanzate, non tracciabili, non congrue o non coerenti con quanto previsto dall'articolo 4.

In caso di irregolarità, la Regione può sospendere la liquidazione, ridurre l'importo rimborsabile o procedere al recupero delle somme indebitamente percepite.

Modalità e termini di liquidazione

La liquidazione dei rimborsi avviene:

a) a saldo, previa verifica positiva della regolarità e dell'ammissibilità della documentazione presentata;
b) entro 45 giorni dalla conclusione dell'istruttoria amministrativa, fatti salvi i termini eventualmente sospesi per la richiesta di integrazioni documentali.

Entro il 31 dicembre 2026 l'Associazione deve trasmettere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuto completamento delle attività oggetto della presente convenzione entro la medesima data.

La rendicontazione delle spese relative alle attività svolte e concluse entro il 31 dicembre 2026 e la relativa documentazione devono essere presentate entro i successivi 90 giorni.

Art. 8

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Ancona.

Art. 9

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026.

Le operazioni di semina ittica devono essere effettuate entro il periodo di validità della convenzione.

Entro i successivi 90 giorni possono essere completati esclusivamente gli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attività svolte e concluse entro il 31 dicembre 2026, compresi la predisposizione e la trasmissione della relazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Tale previsione non costituisce proroga della durata della convenzione e non consente l'esecuzione di ulteriori attività di semina successivamente al 31 dicembre 2026.

Ancona, _____

Per l'Associazione

Il legale rappresentante o Suo Delegato

_____

Per la Regione Marche

Il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

_____